# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

#### I - Introduzione generale

#### 1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

#### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II - Le partecipazioni dell'ente

#### 1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Vezzano sul Crostolo partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1. Lepida S.p.A. con una quota del 0,0050%;
- 2. Iren S.p.A. con una quota del 0,1009%; (Iren S.p.A. è quotata sul mercato di borsa italiano);
- 3. Matilde di Canossa s.r.l. con una quota del 0,8200%
- 4. Agac Infrastrutture S.p.A. con una quota del 0,7208%;
- 5. Piacenza Infrastrutture S.p.A. con una quota del 0,2878%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota in Iren Spa essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.

#### 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisano le partecipazioni del Comune di Vezzano sul Crostolo che, rientrando nell'ambito delle fattispecie delle "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano:

- il Comune di Vezzano sul Crostolo aderisce, insieme ai Comuni di Quattro Castella e Albinea all'Unione Colline Matildiche;
- il Comune di Vezzano sul Crostolo partecipa all'Azienda Consorziale Trasporti ACT con una quota del 0,29%. ACT è un Consorzio tra Enti locali partecipato dal Comune di Reggio Emila per il 38%, dalla Provincia di Reggio Emilia per il 29% e per il restante 33% dai 44 Comuni della Provincia di Reggio Emilia: è un'azienda di totale proprietà pubblica che, dopo la scissione parziale del 2012, detiene le partecipazioni in Società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, svolgendo servizi strumentali a favore degli enti soci.
- il Comune di Vezzano sul Crostolo partecipa all' Azienda Speciale Pubblica "Reggio Emilia Terza Età" (ASP RETE) con una quota dello 0,5%. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti a persone anziane, ed in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica e a persone disabili in età adulta, secondo le esigenze imposte dalla programmazione locale definita dai Piani di Zona e in accordo con gli organismi istituzionali preposti.

# III – Il Piano operativo di razionalizzazione

# 1. Società Lepida S.p.A.

"Lepida S.p.A." è una società partecipata dalla Regione Emilia Romagna per il 99,30% e da altri Enti (Comuni, provincie e amministrazioni pubbliche del territorio regionale) per lo 0,70%: è partecipata dal Comune di Vezzano sul Crostolo per una quota pari allo 0,0050%.

Le attività svolte dalla società rientrano nell'ambito di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, rispetto alle quali Lepida opera come società strumentale.

**Organo di Amministrazione:** attualmente il Consiglio di Amministrazione di designazione regionale è costituito dal Presidente (compenso lordo annuo € 43.952,16) e da due membri (che non percepiscono alcun compenso).

Numero di dipendenti: 72

**Patrimonio netto (Bilancio 2013):** € 36.604.673,00

**Capitale sociale (Bilancio 2013):** € 35.594.000,00

Trend Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 142.412	€ 430.829	€ 208.798

La Società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data 1° agosto 2007, con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazione e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al coordinamento della Regione Emilia Romagna con cui realizza la parte più importante della sua attività.

Lepida S.p.A. ha adottato il modello organizzativo previsto dalla L. 231/2001 integrato con il piano anticorruzione 190/2012 ed è certificata ISO 27001 per tutte le reti che gestisce.

Ha per oggetto sociale realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004, cioè la realizzazione e gestione delle attività di pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete, progettazione, appalto per l'affidamento dei lavori, costruzione, collaudo delle tratte della rete in fibra ottica, affitto dei circuiti tradizionali, predisposizione infrastrutture in fibra o radio per le tratte non in proprietà, messe in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività, monitoraggio delle prestazioni di rete.

E' di fatto lo strumento operativo promosso dalla regione Emilia Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli Enti collegati a banda larga Lepida, e per l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete. Lepida S.p.A. agisce, nell'ambito della Community Network dell'Emilia Romagna, sulla dimensione tecnologica per quanto concerne il sistema infrastrutturale e sui servizi innovativi in

coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia (PiTER). Lepida Spa produce idee di innovazione per la Pubblica Amministrazione, creando così opportunità per il mercato ICT verso la PA e opera come partner facilitatore per l'innovazione.

## E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

# Eventuali azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere:

Il Comune di Vezzano sul Crostolo si allineerà alle azioni di efficientamento e razionalizzazione proposte dalla Regione Emilia Romagna.

#### 2. Iren S.p.A.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo è proprietario di azioni pari allo 0,1009% del capitale sociale di Iren S.p.A.; altri soci sono il Comune di Reggio Emilia (7,77%), Finanziaria Sviluppo Utilities (33.3%), Comune di Parma (6,1%), Finanziaria Città di Torino (7,4%), Intesa San Paolo (2,8%), Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (2,3%), Comune di Piacenza e altri comuni emiliani (7,9%), azionisti vari (32,5%).

**Organo di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente (compenso lordo annuo € 172.000,00) dal Vice Presidente (compenso lordo annuo € 356.000,00), da un Amministratore Unico (compenso lordo annuo € 490.000,00) e da dieci Consiglieri (che percepiscono compensi lordi varianti da un minimo di € 26.000,00 ad un massimo di € 82.000,00)

Numero di dipendenti: 261

**Patrimonio netto (Bilancio 2013):** € 1.536.777.432,00

**Capitale sociale (Bilancio 2013):** € 1.276.225.677,00

Trend Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ - 57.042.700	€ 57.957.638	€ 86.859.395,3

Si tratta di una multiutility quotata alla Borsa italiana, nata il 1° luglio 2010 dall'Unione tra Iride ed Enìa. Opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per il teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

Iren S.p.A. è strutturata sul modello di una holding industriale con sede direzionale a Reggio Emilia, sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino e cinque società responsabili delle singole linee di business (Iren Acqua Gas, Iren Energia, Iren Mercato, Iren Emilia, Iren Ambiente).

I titoli azionari di Iren S.p.a sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di Iren Spa in punto di diritto è una "partecipazione societaria", tuttavia, trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, esulano dal presente piano.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Va comunque segnalato che un processo di razionalizzazione si è attuato già a decorrere dal 1 luglio 2010 quando è sorta la società IREN S.p.A.

La stessa, nel corso dell'anno 2013, ha attivato un processo di riforma della governance, avviatosi con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di definire la composizione degli Organi di amministrazione e di controllo delle società di primo livello che ha portato ad una riduzione del numero dei consiglieri con un notevole risparmio di costi associato alla semplificazione del vertice.

A questo processo si è accompagnato un insieme di azioni mirate a contenere i costi di produzione sfruttando le opportunità fornite dal mercato e dallo sviluppo di meccanismi sempre più competitivi nell'acquisizione dei fattori produttivi, senza sacrificare la qualità dei servizi erogati alle comunità.

#### 3. Matilde di Canossa S.r.l.

La "Matilde S.r.l." promossa dalla Regione Emilia Romagna con la legge regionale n. 44 del 15.12.1989, è una società a partecipazione mista pubblico – privata in cui il Comune di Vezzano sul Crostolo è proprietario di azioni pari allo 0,8200% del capitale sociale.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo ha aderito nel 1996, alla società che ha come oggetto sociale la valorizzazione delle località matildiche dell'Emilia Romagna, mediante la tutela, la conservazione e il recupero di beni monumentali e ambientali, attività di carattere culturale e di promozione turistica.

**Organo di Amministrazione:** Amministratore Unico (compenso lordo annuo € 10.400,00)

Numero di dipendenti: 0

Patrimonio netto (Bilancio 2013): € 423.506,00 Capitale sociale (Bilancio 2013): € 391.550,00

Trend Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ - 68.009,00	€ - 421.653,00	€ - 81.379,00

Il comma 611 della Legge 190/2014 impone al Comune di "avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazione da dismettere o liquidare, la lettera a) prevede l'eliminazione delle società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni."

il Comune di Vezzano sul Crostolo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.12.2014 ha approvato la proposta di scioglimento anticipato della Società Matilde S.r.l.; la Società è stata posta in liquidazione per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale,

come da decisione dell'Assemblea dei soci del 19 dicembre 2014 ed è stato nominato il liquidatore.

Si ritiene pertanto adempiuto il dispositivo normativo sopra richiamato.

## 4. Agac Infrastrutture S.p.A.

Agac Infrastrutture S.p.A. è una società partecipata dal Comune di Reggio Emilia per il 55,32% e da altri comuni della Provincia di Reggio Emilia per il 44,68%; il Comune di Vezzano sul Crostolo è proprietario di n. 865 azioni che equivalgono ad una quota di partecipazione dello 0,7208% del capitale sociale.

La Società Agac Infrastrutture S.p.A. è strumentale degli Enti proprietari e, in particolare, collabora con il gruppo Iren con la messa a disposizione di impianti per il servizio idrico.

Organo di Amministrazione: Amministratore Unico (compenso lordo annuo € 25.000,00)

Numero di dipendenti: 0

**Patrimonio netto (Bilancio 2013):** € 135.035.793,00

**Capitale sociale (Bilancio 2013):** € 120.000,00

Trend Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 2.047.717	€ 1.804.189	€ 1.934.603

Ha per oggetto sociale principalmente la messa a disposizione, a fronte di un canone (stabilito dalla competente Autorità di Settore, in favore del Soggetto terzo gestore del servizio, di volta in volta individuato ai sensi della Legge) degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo, riferimento al servizio idrico integrato e comunque ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura, di depurazione delle acque reflue.

La società ha, altresì, per oggetto e scopo sociale:

- produzione e gestione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici che la partecipano;
- ideazione, progettazione, realizzazione diretta o in appalto, e gestione di servizi, anche nelle forme di global service, in favore del patrimonio dei soci pubblici;
- ideazione, progettazione, realizzazione diretta o in appalto, gestione di impianti, anche a rate, infrastrutture, immobili e più in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei soci pubblici, funzionali alla erogazione dei servizi esclusivamente in favore dei soci pubblici stessi;
- ideazione, progettazione, realizzazione diretta o tramite terzi, gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili, al servizio di immobili o strutture nella proprietà o disponibilità dei soci pubblici;

• approvvigionamento e cessione di energia in favore dei soci pubblici e servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale e organizzativa nei settori energetico e ambientale in favore dei soci pubblici.

E' un società degli asset, interamente a capitale pubblico, proprietaria delle reti di distribuzione dell'acqua. La società è nata a seguito di una normativa specifica che ha richiesto lo scorporo delle reti dell'acqua e successivamente ha acquisito anche la funzione di società strumentale dei comuni che la partecipano.

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2463 Codice Civile e dell'art. 113 comma 13 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge con modificazioni della legge 4 agosto 2006 n. 248 nonché di quanto previsto dall'art. 3 comma 27 e 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Non vi sono oneri a carico dell'Amministrazione, la società percepisce un canone dal gestore e genera risultati positivi.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

## Eventuali azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere:

Si valuterà, in sinergia con il Comune di Piacenza, il Comune di Reggio Emilia e con gli altri comuni reggiani, la definizione di uno studio di fattibilità, che coinvolgerà l'Agac Infrastrutture S.p.A. e la Piacenza Infrastrutture S.p.A. al fine di valutare un eventuale accorpamento e/o la realizzazione di sinergie tra le due società.

Tale studio di fattibilità dovrà essere predisposto entro il 31 dicembre 2015.

Inoltre si chiederà all'Amministratore Unico della società di procedere ad una verifica sulla possibilità di riduzione sia dei costi di gestione sia degli oneri finanziari: le economie saranno da valutare e quantificare nello studio di fattibilità.

## 5. Piacenza Infrastrutture S.p.A.

La Piacenza infrastrutture S.p.A. è una Società partecipata dal Comune di Piacenza per il 57,98%, dal Comune di Reggio Emilia per il 22,13% e da altri soci per il restante 19,89%: il Comune di Vezzano sul Crostolo è proprietario di n. 59.871 azioni che equivalgono ad una quota di partecipazione dello 0,2878% del capitale sociale.

La Società Piacenza infrastrutture S.p.A. è società strumentale degli enti proprietari.

La Società Piacenza infrastrutture nasce con atto registrato in data 18 febbraio 2005, da un progetto di scissione parziale e proporzionale della Società T.E.S.A. PIACENZA S.p.A. e, successivamente Enìa S.P.A. Nel corso dell'esercizio 2010 Enìa S.p.A. gestore degli impianti per l'erogazione del servizio pubblico, ha proceduto alla fusione per incorporazione con Iride S.p.A. dando vita al nuovo gruppo Iren.

Organo di Amministrazione: Amministratore Unico

Numero di dipendenti: 0

**Patrimonio netto (Bilancio 2013):** € 23.530.851,00

**Capitale sociale (Bilancio 2013):** € 20.800.000,00

Trend Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 402.002	€ 268.403	€ 281.966

La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 del T.U.E.L., ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali.

Per reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni incedibili, anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti ed impianti utili per:

- la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- l'erogazione di servizi pubblici in genere.

La società ha, inoltre, per oggetto:

- la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- il coordinamento e la gestione di operazioni e investimenti nel settore immobiliare.

#### E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

# Eventuali azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere:

Si valuterà, in sinergia con il Comune di Piacenza, il Comune di Reggio Emilia e con gli altri comuni reggiani, la definizione di uno studio di fattibilità, che coinvolgerà l'Agac Infrastrutture S.p.A. e la Piacenza Infrastrutture S.p.A. al fine di valutare un eventuale accorpamento e/o la realizzazione di sinergie tra le due società.

Tale studio di fattibilità dovrà essere predisposto entro il 31 dicembre 2015.

Inoltre si chiederà all'Amministratore Unico della società di procedere ad una verifica sulla possibilità di riduzione sia dei costi di gestione sia degli oneri finanziari: le economie saranno da valutare e quantificare nello studio di fattibilità.